



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

*TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 23315/2012

Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Cron. 223i
 Dott. PIETRO CAMPANILE - Rel. Consigliere - Rep.
 Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere - Ud. 28/06/2017
 Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - CC
 Dott. ENRICO CARBONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23315-2012 proposto da:

(omissis) SPA, elettivamente
 domiciliato in (omissis), presso lo
 studio dell'avvocato (omissis), che lo rappresenta
 e difende;

- ricorrente -**contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
 STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 210/2011 della COMM.TRIB.REG.
 di MILANO, depositata il 23/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO
CAMPANILE.



23315.2012

Rilevato che:

la S.p.a (omissis) propone ricorso per la cassazione^{o/w/e/c/s} la decisione indicata in epigrafe, con la quale la CTR della Lombardia ha confermato la decisione di primo grado, con cui la CTP di Milano aveva rigettato l'impugnazione nei confronti della cartella di pagamento relativa alle maggiori imposte di registro, catastale ed ipotecaria correlate ad avvisi di rettifica e liquidazione già notificati - e dalla (omissis) non impugnati - in relazione a delle compravendite di terreno stipulate dalla predetta ricorrente - quale venditrice - e da quattro distinti acquirenti;

per quanto in questa sede maggiormente rileva, è stata affermata l'inapplicabilità - a fronte della richiesta della ricorrente di avvalersi del giudicato, nel frattempo intervenuto, favorevole agli acquirenti, i quali avevano proposto impugnazione avverso gli avvisi predetti - dell'art. 1306, comma 2, cod. civ., dovendo tale eccezione essere formulata prima di aver provveduto al pagamento della somma dovuta in via solidale;

in particolare, si è rilevato che la società (omissis), avendo eseguito il pagamento della somma richiesta con cartella esattoriale il 26 marzo 2009, ed avendo impugnato la stessa in pari data, non avrebbe fornito la prova dell'anteriorità della proposizione del ricorso rispetto al pagamento, ragion per cui lo stesso doveva considerarsi "spontaneo";

l'Amministrazione resiste con controricorso;

Considerato che:

il ricorso, relativamente al profilo con il quale si deduce violazione dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., per essersi ritenuto il pagamento dell'imposta ostativo all'estensibilità del giudicato più favorevole ottenuto dai condebitori solidali, è fondato;

invero, la sentenza impugnata ha affermato la spontaneità del pagamento suddetto - effettuato lo stesso giorno in cui veniva impugnata la cartella - sulla base di un mero rapporto di anteriorità cronologica rispetto al ricorso avverso detta cartella;

nella specie deve trovare applicazione il principio secondo cui l'acquirente di un immobile, al quale sia stato notificato avviso di liquidazione dell'imposta di registro, sul presupposto che il valore dichiarato nell'atto fosse inferiore a quello reale, può - impugnando il suddetto avviso di liquidazione - opporre all'erario il giudicato riduttivo del maggior valore ottenuto dal venditore (coobbligato in solido con l'acquirente), anche se non abbia impugnato l'avviso di rettifica propedeutico a quello di liquidazione, ed ancorché egli abbia pagato la pretesa imposta non per spontanea adesione alla pretesa tributaria, solo in quest'ultimo caso essendo irripetibile quanto versato (Cass., 25 febbraio 2011, n.4641; Cass., 19 marzo 2008, n. 7334; Cass., 22 maggio 2006, n. 12014);

non può ritenersi che il pagamento di una cartella, effettuato solo all'atto della ricezione della cartella esattoriale, allo scopo di evitare l'esecuzione forzata, ed accompagnato, come nella specie, dalla contestuale impugnazione della cartella medesima, possa definirsi spontaneo (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4531, in motivazione);

il secondo profilo del ricorso, concernente la dedotta decadenza dal potere di impugnazione, rimane assorbito, dovendosi in ogni caso



richiamare il principio secondo cui, in tema di imposta di registro, non si applica il termine di decadenza sancito dal d.P.R. n. 602, art. 17 comma 3, bensì quello di prescrizione decennale previsto dall' art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di imposta non inclusa nell'ambito di operatività dell'art. 17 cit. in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il d.lga.26 febbraio 1999, n. 46, che, successivamente al d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ha nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le imposte diverse da quelle sul reddito e dall'IVA (Sez. 5, Sentenza n. 12748 del 6 giugno 2014).

Nella fattispecie in esame, infatti, si applica senza dubbio la prescrizione decennale prevista dal d.P.R. n.131 del 1986, art. 78, e non rileva, pertanto, la mancata iscrizione a ruolo del tributo entro il termine di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, in quanto non applicabile all'imposta di registro (cfr., anche la recente Cass., 17 maggio 2017, n. 12241).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati, provvedendo altresì al regolamento della spese relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

Roma, 28 giugno 2017.


Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano PALUMBO

Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL, 30 GEN. 2018



Il Direttore Amministrativo
Stefano PALUMBO